



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 80

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali salvo quanto stabilito dagli articoli 74 e 75 che, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano a partire dalla predetta data di entrata in vigore.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	III — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-80-entrata-in-vigore/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it